COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01 PRINCIPI FONDAMENTALI

- 01. COL PRESENTE STATUTO LA COMUNITA' DI GUARDIA SANFRAMONDI REGOLA LA PROPRIA AUTONOMIA DI ENTE LOCALE.
- 02. REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA STATUTARIA E LA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA NELL`AMBITO DI QUANTO PREVISTO DAI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE, DALLA LEGGE GENERALE DELLO STATO, DAL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

ART. 02 FINALITA'

- 01. IL COMUNE AVVIA UNA POLITICA DI PROMOZIONE CHE FAVORISCE INNANZITUTTO IL RECUPERO DELLA DIMENSIONE ESSENZIALE DELLA SUA STORIA E L'INSERIMENTO PROFONDO DEL CITTADINO NELLA REALTA' ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE CHE LO CIRCONDA.
- 02. PER DARE IMPULSO ALLE VARIE ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE IL COMUNE FAVORISCE:
- A) LA VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA' DELL'INDIVIDUO E DELLA COMUNITA' IN CUI E' INSERITO SECONDO IL CRITERIO DELLA CRESCITA CIVILE ED ECONOMICA DELLA PERSONA IN SE' E NEI SUOI RAPPORTI CON GLI ALTRI;
- B) L'ATTUAZIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALI E CIVILI, CONCRETIZZANDO UN'AMPIA PROGRAMMAZIONE CHE OPERI A TUTTI I LIVELLI: POLITICO, ECONOMICO, SOCIALE, AMBIENTALE, INDIVIDUALE E COLLETTIVO; C) LA PROMOZIONE DI AREE PROGETTUALI APERTE ALLA REALIZZAZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DEL PROGRESSO SOCIALE, DELLA CRESCITA CULTURALE E DI UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA, FAVORENDO IN PARTICOLARE L'APPORTO DEI GIOVANI, DELLE DONNE E DEL VOLONTARIATO; D) LO SVILUPPO DI TUTTE LE ATTIVITA' LAVORATIVE, DELLE PROFESSIONI TRADIZIONALI E MODERNE, DELLE AGGREGAZIONI ECONOMICHE COMPATIBILI CON LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E LA VALORIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE E DELLA COMPRESENZA DI GESTIONI PUBBLICHE E PRIVATE:
- E) LA RIORGANIZZAZIONE DELLA QUALITA' E L'ACQUISIZIONE DI NUOVI STILI PROFESSIONALI CAPACI DI PROMUOVERE DA UN LATO LA FIDUCIA NEL SERVIZIO, DALL'ALTRO COMPETENZE NUOVE E DIVERSE PER AFFRONTARE SITUAZIONI IN COSTANTE CAMBIAMENTO:
- F) LA PROMOZIONE DI UNA NUOVA CULTURA DELLA SALUTE INTESA COME "EQUILIBRIO ARMONICO DELLE POTENZIALITA' FISICHE, PSICHICHE, INTELLETTIVE, MORALI E SOCIALI" DI OGNUNO (VEDI DETTATO ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA');
- G) LA DIFESA DEI GRUPPI A RISCHIO: DISOCCUPATI, EMARGINATI, PORTATORI DI HANDICAP, ANZIANI E RAGAZZI IN ETA' SCOLARE;
- H) LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE INTESO SEMPRE MEGLIO NELLA SUA ACCEZIONE PIU' AMPIA, NELLE SUE DIMENSIONI EVOLUTIVE, NON SOLTANTO GEOGRAFICHE E BIOLOGICHE, MA ANCHE STORICO-CULTURALI E SOCIALI:
- I) UNA PECULIARE SENSIBILITA' VERSO IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E ARTISTICO, AL FINE DI RECUPERARE IN MANIERA ORGANICA E SISTEMATICA I BENI TRAMANDATI DALLA STORIA PASSATA:

- L) LA PROMOZIONE DELLO "SPORT PER TUTTI", INTESO COME PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN TUTTE LE FORME ED ESPRESSIONI, CHE VANNO DALL'ATTIVITA' FISICO-RICREATIVA ALLA PIU' ALTA COMPETIZIONE.

 03. IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI ALTRESI' TUTELA E PROMUOVE IL DIRITTO ALLA LIBERTA' E ALL'UGUAGLIANZA; SI DICHIARA CONTRARIO AD OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI ED UNIVERSALI DELL'UOMO; RIPUDIA LA VIOLENZA ED OGNI FORMA DI SOPRAFFAZIONE E DI OPPRESSIONE NEI RAPPORTI UMANI.
- 04. L'AMBITO DI GOVERNO E' COSTITUITO DAL TERRITORIO COMUNALE E DA TUTTI GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' IVI STANZIATA.

ART. 03 LE FUNZIONI

01. IL COMUNE ATTUA LE PROPRIE FINALITA' IMPRONTANDO LA SUA AZIONE CON IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE. INCENTIVA LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE SINGOLA E ASSOCIATA; FAVORISCE FORME DI ASSOCIAZIONISMO E DI COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI; ATTUA LA PIU' AMPIA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI.

02. PARTECIPA ALLA FORMAZIONE DI PIANI E DI PROGRAMMI CHE INTERESSANO IL SUO TERRITORIO E CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE IN LOCO DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

ART. 04 AMBITO TERRITORIALE E SEDE COMUNALE

- 01. IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI, ESTESO PER 21 KMQ. CONFINA CON I COMUNI DI CASTELVENERE, CERRETO SANNITA, SAN LORENZELLO, SAN LUPO, SAN LORENZO MAGGIORE, SOLOPACA E VITULANO.
- 02. IL CENTRO URBANO E' STORICAMENTE DIVISO IN QUATTRO RIONI: CROCE, PORTELLA, FONTANELLA E PIAZZA.
- 03. IL PALAZZO CIVICO HA SEDE IN VIA MUNICIPIO.
- 04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE DETTI ORGANI POSSONO RIUNIRSI ANCHE PRESSO IL CASTELLO MEDIOEVALE O IN LUOGHI DIVERSI.

ART. 05 STEMMA E GONFALONE

- 01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI GUARDIA SANFRAMONDI E CON LO STEMMA CHE MOSTRA TRE TORRI CON MERLATURE RETTANGOLARI, DETTE ALLA GUELFA, CON ALLA BASE VANI DI PORTE, PIANTATE SU TRE PICCHI DI UN MONTE. SULLA TORRE CENTRALE VI E', DI PROFILO, UN VOLATILE CHE REGGE CON LA ZAMPA SINISTRA UN SASSO. IL TUTTO E' RACCHIUSO IN UNA FIGURA OVALE CIRCONDATA DA FREGI E SORMONTATA DA UNA CORONA DUCALE. TALE STEMMA RISULTA INSERITO NELLA RACCOLTA MINISTERIALE DEL 1881 DEGLI STEMMI DEI COMUNI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA.
- 02. ALLE CERIMONIE UFFICIALI E ALLE RICORRENZE PUBBLICHE IL COMUNE INTERVIENE CON IL PROPRIO GONFALONE. ESSO E' DI FORMA RETTANGOLARE E NELLA PARTE INFERIORE HA DUE INSENATURE CHE FORMANO TRE CORPI AVANZATI A FORMA DI MERLI, HA IL COLORE BLU MARINO DI

FONDO CON AL CENTRO LO STEMMA, ANCH'ESSO SU FONDO BLU, SORMONTATO DALLA SCRITTA "COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI" E ATTORNIATO A DESTRA E A SINISTRA, RISPETTIVAMENTE, DA UN RAMO DI QUERCIA E DA UNO DI OLIVO TENUTI INSIEME DA UN NASTRO ROSSO. L'USO E LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATI DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO SEVERAMENTE VIETATI.

ART. 06 ALBO PRETORIO

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
- 02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', E LA FACILITA' DI LETTURA ALMENO DELL'OGGETTO DI CIASCUN ATTO.
- 03. IL SEGRETARIO GENERALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI AVVALENDOSI DI PERSONALE APPOSITAMENTE INCARICATO E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02
ORGANI ELETTIVI
ART. 07 ORGANI
01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

ART. 08 CONSIGLIO COMUNALE

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', NE DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA LA POTESTA' E IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO. ADOTTA I PROVVEDIMENTI, UNIFORMANDOSI AI CRITERI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE NORME REGOLAMENTARI, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE CHE NE REGOLA L'ELEZIONE, LA DURATA IN CARICA, LA COMPOSIZIONE E LA SITUAZIONE GIURIDICA.
- 02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DEL COMUNE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE L'IMPARZIALITA' E L'EFFICIENZA.
- 03. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALLA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI E IMPROROGABILI.

ART. 09 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL`AZIONE DA SVOLGERE.
02. I PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 10 CONVOCAZIONE

- 01. LE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICIZZATE UNITAMENTE AL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO.
- 02. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER QUANTO NON DISCIPLINATO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, SI ATTIENE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
- 03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO CASI ECCEZIONALI PREVISTI NEL RELATIVO REGOLAMENTO.

ART. 11 COMMISSIONI CONSILIARI

- 01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.
- 02. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO E DELLE MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE STESSO.
- 03. TALI COMMISSIONI SONO TENUTE A PRESENTARE AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE FINALE SUL LAVORO SVOLTO ED ESPRIMONO SULL'ARGOMENTO AFFRONTATO UN PARERE OBBLIGATORIO.
- 04. LE COMMISSIONI CONSILIARI, LE CUI SEDUTE SONO PUBBLICHE, SI POSSONO AVVALERE, NELLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO LAVORO, DEL
- CONTRIBUTO DI ORGANISMI ASSOCIATIVI, DI ESPERTI E DI RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE.
- 05. LE COMMISSIONI CONSILIARI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI NE FACCIANO RICHIESTA.
- 06. APPOSITO REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL NUMERO, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEL LAVORO.

ART. 12 COMMISSIONI COMUNALI

01. E' GARANTITA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE IN OGNI COMMISSIONE COMUNALE. SI DEMANDANO LA COMPOSIZIONE E LE MODALITA' AD APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 13 CONSIGLIERI COMUNALI

- 01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.
- 02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE INTENDONO DIMETTERSI DALLA CARICA DEVONO PRESENTARE PER ISCRITTO LE PROPRIE DIMISSIONI AL SINDACO, CHE NE DA' FORMALE AVVISO AGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO. ESSE HANNO EFFICACIA DOPO LA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO AL QUALE IL SINDACO E' TENUTO A COMUNICARLE NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALL'AVVENUTA PRESENTAZIONE, NELLA PRIMA SEDUTA UTILE, O IN ALTRA DA CONVOCARSI APPOSITAMENTE. CONTESTUALMENTE ALLA PRESA D'ATTO, IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI. 03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, CHE VANNO PUBBLICATE SUL BOLLETTINO DI CUI ALL' ARTT. 66 DEL PRESENTE STATUTO. ALLE INTERROGAZIONI ED

INTERPELLANZE VA DATA RISPOSTA SCRITTA. QUALORA CIO' NON AVVENGA ESSE VANNO DISCUSSE PRELIMINARMENTE AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI E QUINDI AGIRE NON SOLO SINGOLARMENTE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI.

- 05. E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO LE CUI ATTRIBUZIONI SONO DEFINITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.
- 06. AI CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO ESSERE AFFIDATI DAL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, INCARICHI SPECIFICI DI STUDIO E ISTRUZIONE DI PROBLEMI E MATERIE RIENTRANTI NELLE COMPETENZE CONSILIARI. IL CONSIGLIERE INCARICATO DOVRA' COMUNICARE ALL'ASSEMBLEA LE CONCLUSIONI E I RISULTATI RAGGIUNTI.
- 07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE. TALE FACOLTA' E DOVERI SONO ESTESI AGLI ASSESSORI ESTERNI.
- 08. I CONSIGLIERI COMUNALI E GLI ASSESSORI ESTERNI DEVONO COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI FAMILIARI.

ART. 14 PRIMA CONVOCAZIONE

01. LA PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. ALLO STESSO CONSIGLIERE SPETTA IN TALI CASI LA PRESIDENZA DELLA SEDUTA CONSILIARE.

02. PER CONSIGLIERE ANZIANO DEVE INTENDERSI IL PRIMO ELETTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 15 GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE CHE ATTUA IL PROGRAMMA POLITICO-AMMINISTRATIVO INDICATO E APPROVATO DAL CONSIGLIO.

UNIFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA; PRIVILEGIA FORME DI COLLEGIALITA', FAVORENDO IL SUPERAMENTO DEL DICASTERIALISMO.

ART. 16 COMPOSIZIONE

CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI VOTO.

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI DI CUI DUE POSSONO ESSERE ESTRANEI AL CONSIGLIO, SCELTI TRA I CITTADINI AVENTI I REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ESTERNI I CITTADINI CHE NON SIANO STATI CANDIDATI A CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE DI OGNI LIVELLO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL

ART. 17 ELEZIONE

- 01. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI AVVIENE CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI NELLA PRIMA ADUNANZA STABILITA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO, DI VICE SINDACO E DI ASSESSORE ED A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
- 02. QUALORA NECESSITA' ISTRUTTORIE DOVESSERO IMPEDIRE IN TALE ADUNANZA LA DETERMINAZIONE SULLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI, IL RINVIO IN PROSIEGUO DELLA SEDUTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI NON PUO' ESSERE SUPERIORE A GIORNI DIECI.
- 03. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE.
- 04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA NON INFERIORE A CINQUE GIORNI E NON SUPERIORE A DIECI GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.
- 05. NEL CASO IN CUI IN NESSUNA DI TALI SEDUTE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, ANCHE SE NON E' TRASCORSO IL TERMINE DI GIORNI SESSANTA PREVISTO NEL COMMA SUCCESSIVO, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DI LEGGE.
- 06. IL CONSIGLIO E' SCIOLTO SE L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI NON AVVIENE NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

ART. 18 DURATA IN CARICA

- 01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.
- 02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI IN CARICA COMPORTANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA, CON EFFETTO DALL'ELEZIONE DELLA NUOVA.
- 03. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO GENERALE CHE NE DISPONE L'ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO. TALI DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI.
- 04. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO LE FUNZIONI SONO SVOLTE PROVVISORIAMENTE DAL VICE SINDACO.
- 05. NEI CASI PREVISTI DAI PRECEDENTI COMMI SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI
- DECORRENTI DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATO UNO DEI SUDDETTI EVENTI.
- 06. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE
- FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.
- 07. COMPETE AL SINDACO PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA

SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE AVVIENE SECONDO LE MODALITA' E CON LE MAGGIORANZE PREVISTE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

08. AGLI STESSI SOGGETTI LA GIUNTA ASSEGNA PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI ESERCITATE DALL'ASSESSORE TEMPORANEAMENTE IMPEDITO.

ART. 19 CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

- 01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.
- 02. OLTRE CHE PER LE CAUSE PREDETTE, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI,
- L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI E SORELLE, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

ART. 20 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.
- 02. NELLA PRIMA SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE, IL SINDACO PROPONE LE ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI CHE VENGONO FORMALIZZATE CON APPOSITA DELIBERAZIONE DELLO STESSO ORGANO. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE SUCCESSIVA L'AVVENUTA RIPARTIZIONE DEGLI INCARICHI AGLI ASSESSORI. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SI APPLICANO ANCHE IN CASO DI MODIFICA DELLE ATTRIBUZIONI MEDESIME.

ART. 21 COMPETENZE

- 01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE O DEI FUNZIONARI; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SUI PROPRI LAVORI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

 02. LE COMPETENZE DELLA GIUNTA SONO ESERCITATE CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI, CON I QUALI SI INDICANO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO. I PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI SONO SOTTOSCRITTI DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO.
- 03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO: A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO GENERALE;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI

- PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO; D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE:
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE:
- F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI. H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
- I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO; N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE O STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO; P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
- 04. LA GIUNTA, INOLTRE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE: A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE
- SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
- B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO GENERALE;
- C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITI I REVISORI DEI CONTI.

ART. 22 MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

- 01. LA GIUNTA RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO COMUNALE.
- 02. IL VOTO CONTRARIO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI CONFRONTI DI UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.
- 03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
- 04. TALE MOZIONE PER POTER ESSERE DISCUSSA IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA INDICAZIONE DI NUOVE LINEE

- POLITICO-AMMINISTRATIVE, DEL SINDACO E DE COMPONENTI DELLA GIUNTA, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NELL` ARTT. 14 DEL PRESENTE STATUTO
- 05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE AL
- SEGRETARIO GENERALE. DELLA STESSA, A CURA DEL SEGRETARIO VIENE DATA COMUNICAZIONE AGLI ALTRI CONSIGLIERI, AL SINDACO E AGLI ASSESSORI.
- 06. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA AUTOMATICA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 23 REVOCA O SOSTITUZIONE DEL SINGOLO ASSESSORE

- 01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA RICHIESTA MOTIVATA AVANZATA IN TAL SENSO DAL SINDACO.
- 02. LA SEDUTA CONSILIARE NON PUO' AVVENIRE PRIMA CHE SIANO TRASCORSI DIECI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE SCRITTA DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'ASSESSORE INTERESSATO.
- 03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- 04. LE STESSE MODALITA' SI APPLICANO IN CASO DI DIMISSIONI O DI CESSAZIONE DALLA CARICA PER ALTRA CAUSA DEL COMPONENTE LA GIUNTA.

ART. 24 IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL RAPPRESENTANTE DELL`ENTE; ESERCITA LE FUNZIONI DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE E IN TALE VESTE HA COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA, DI CONTROLLO E DI ESECUTIVITA' DELL`ATTIVITA' DELLA GIUNTA.

ART. 25 ATTRIBUZIONI

- 01. IL SINDACO:
- A) DIRIGE L'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- B) CONVOCA LA GIUNTA MUNICIPALE;
- C) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO;
- D) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- E) PUO' SOSPENDERE L`ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL`ESAME DELLA GIUNTA;
- F) ADOTTA I PROVVEDIMENTI, CONCERNENTI IL PERSONALE, NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLA GIUNTA E AL SEGRETARIO GENERALE;
- G) HA FACOLTA' DI DELEGARE UNO O PIU' ASSESSORI O CONSIGLIERI;
- H) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI
- PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE:
- I) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SENTITE LE ISTANZE DEI
- RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE INTERESSATE E DEGLI UTENTI;

- L) ACQUISISCE INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI I SETTORI, SERVIZI ED UFFICI;
- M) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO GENERALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL`INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE:
- N) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- O) COLLABORA CON I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- P) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DALLO STESSO PRESIEDUTI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
- Q) STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE;
- R) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA E DI ESPROPRI CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.
- 02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE. IL SINDACO SOVRINTENDE ANCORA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE, IN SOSTITUZIONE DI QUELLO MILITARE, E AGLI ALTRI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 26 VICESINDACO

01. E' NOMINATO VICESINDACO L'ASSESSORE CHE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DESIGNATO A TALE FUNZIONE. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO LO SOSTITUISCE IN TUTTE LE SUE FUNZIONI.

ART. 27 SOSTITUZIONI

01. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE SECONDO L'ORDINE DI ETA'.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO GENERALE

ART. 28 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEL COMUNE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO GENERALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO GENERALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA DEL COMUNE.

- 03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA ALMENO MENSILE DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.
- 04. AL SEGRETARIO GENERALE SONO AFFIDATE ALTRESI' ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 29 ATTRIBUZIONI

- 01. AL SEGRETARIO GENERALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SONO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.
- 02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO:
- A) PREDISPONE PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI E PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- B) ORGANIZZA IL PERSONALE E LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- C) ORDINA BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- D) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, CON L'ASSISTENZA DI UN DIPENDENTE CON COMPITI DI VERBALIZZAZIONE, DESIGNATO
- DALLA GIUNTA E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI
- PROCEDIMENTALI IN MATERIA FISSATI DAL REGOLAMENTO DEL COMUNE:
- E) ADOTTA E SOTTOSCRIVE ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DI DELIBERAZIONI E ORDINANZE E QUELLI PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- F) VERIFICA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI;
- G) VERIFICA L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DELLE AREE FUNZIONALI DEI SERVIZI, DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO:
- H) LIQUIDA LE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- I) LIQUIDA I COMPENSI E LE INDENNITA' AL PERSONALE, REGOLARMENTE PREVISTE DA LEGGE O DA REGOLAMENTO;
- L) SOTTOSCRIVE CON IL SINDACO ED IL RAGIONIERE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI D'INCASSO;
- M) AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE;
- N) ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO DEL PERSONALE NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE
- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE;
- O) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' ESTERNA ALLE AREE IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI DECENTRATI;

- P) PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE:
- Q) FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI, QUALORA NE VENGA FATTA MANIFESTA RICHIESTA;
- R) ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI;
- S) ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE;
- T) PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, CURANDONE LE VERBALIZZAZIONI, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
- U) RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AD EVENTUALE CONTROLLO;
- V) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM:
- W) RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;
- Z) CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DEL COMUNE.

CAPO 02

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 30 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

- 01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE VIENE ATTUATA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI PROPOSTI DALLA GIUNTA E SI UNIFORMA AI SEGUENTI PRINCIPI:
- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO FATTA PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA,
- VALUTATA RELATIVAMENTE A CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
- C) INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- D) SUPERAMENTO DELLA RIGIDA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO, ATTRAVERSO LA MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE:
- E) PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PARTICOLARE RILEVANZA LA GIUNTA MUNICIPALE PUO' CONFERIRE APPOSITO INCARICO, PER UN PERIODO NON SUPERIORE AD UN ANNO, A PROFESSIONISTI ESTERNI MEDIANTE CONVENZIONE, CHE SI AVVARRANNO DELLE STRUTTURE COMUNALI. L'INCARICO E' RINNOVABILE O REVOCABILE IN QUALUNQUE MOMENTO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO.

ART. 31 STRUTTURA

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. AL FINE AI RISPONDERE IN

MANIERA ADEGUATA ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA', E IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO NON SOLO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI MA ANCHE DELLE ATTIVITA' SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI EMERGENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO, SI ARTICOLA IN:

- A) AREE FUNZIONALI;
- B) UFFICI.
- 02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 32 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- 01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
- 02. IL COMUNE ADOTTA:
- A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE;
- B) IL REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DEI SERVIZI, IL QUALE VA UNIFORMATO AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA', E COMUNQUE ENTRO I LIMITI DI
- CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE STABILITI DALLA LEGGE.
- 03. I REGOLAMENTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI DISCIPLINANO ALTRESI' LE ATTRIBUZIONI, AI FUNZIONARI DIRETTIVI TITOLARI DI COMPETENZA NEI SETTORI, DELLE RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E STABILISCONO LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO GENERALE E GLI STESSI.
- 04. SPETTA AI FUNZIONARI RESPONSABILI LA DIREZIONE DEI SETTORI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATI DAI REGOLAMENTI I QUALI SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AGLI ALTRI FUNZIONARI RESPONSABILI. 05. I FUNZIONARI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.
- 06. ADOTTANO PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' ALL'INTERNO DELL'AREA DI COMPETENZA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
- 07. I REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA 02 DEL PRESENTE ARTT. SONO TENUTI A CONSIDERARE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI. IN OGNI CASO, IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI E' RISERVATO AL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 02 LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO DI IMPIEGO CON IL COMUNE, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI. SEMPRE CON REGOLAMENTO SULLA BASE DELLE LEGGI VIGENTI, RIMANE ASSEGNATA AL COMUNE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI

COMPLESSIVI.

08. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 02 LETT. A) DEL PRESENTE ARTICOLO DISCIPLINA LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

09. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO GENERALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DAL PERSONALE DELL'ENTE.

TITOLO 04

SERVIZI

ART. 33 FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, E SONO INFORMATE A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE, PRIVILEGIANDO, A PARITA' DI CONDIZIONI, LE COOPERATIVE GIOVANILI.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO. 05. DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 34 GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 35 AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE. 02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO. TRA COLORO CHE

ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E CON PROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE DI DURATA ALMENO QUINQUENNALE.

ART. 36 ISTITUZIONE

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
- 02. I SERVIZI SOCIALI POSSONO ANCHE ESSERE GESTITI DA PRIVATI CHE NE FACCIANO RICHIESTA SECONDO QUANTO PREVISTO NELL` ARTT. 69 DEL PRESENTE STATUTO.
- 03. IL REGOLAMENTO DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
- 04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
- 05. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE. 06. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 37 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ASSICURANDO LA RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
- 02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, I REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE
- GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.
- 03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 38 IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL`ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 39 IL DIRETTORE

- 01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
- 02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 40 NOMINA E REVOCA

- 01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.
- 02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO GENERALE ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA.
- 03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.
- 04. AI SUDDETTI AMMINISTRATORI E' ESTESO L'OBBLIGO PREVISTO DALL' ARTT. 12 ULTIMO COMMA DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 41 SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE
01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO
ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE
SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 42 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI 01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LA PROVINCIA, LA COMUNITA' MONTANA E ALTRE ASSOCIAZIONI E ENTI INSISTENTI SUL TERRITORIO PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 05

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 43 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE

UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 44 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 45 CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E
L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE
ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI
OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI
SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE
CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.
02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA
LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 46 CONSORZIO

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO IN ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
- 02. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.
- 03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

 04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 47 UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU'

EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 48 ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO

DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI,

PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI

INTERVENTI SURROGATI ED, IN PARTICOLARE:

- A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;
- B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI:
- C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO. 03. IL SINDACO PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 06 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE CAPO 01 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 49 PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEI CITTADINI; PROMUOVE LA LORO PARTECIPAZIONE ATTIVA AL GOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE, ISTANZE, PETIZIONI E L'ISTITUZIONE DI ORGANISMI CONSULTIVI E PROPOSITIVI DI SETTORE; GARANTISCE AD ESSE IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI, AGLI ATTI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO; ATTUA, NEI LIMITI DELLE RISORSE

FINANZIARIE DISPONIBILI, INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA FINALIZZATI ALLO SVILUPPO E ALLA PROMOZIONE DELLE LORO ATTIVITA' E INIZIATIVE SECONDO I CRITERI STABILITI DALLA LEGGE E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO; ASSICURA LA DISPONIBILITA' DELLE PROPRIE STRUTTURE ORGANIZZATIVE SULLA BASE DI CONVENZIONI O ACCORDI.

02. IL SINDACO CURA L'ISTITUZIONE, LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI FORMALMENTE COSTITUITE E DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA CHE OPERANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE, DISTINTE PER AREE DI COMPETENZA, SECONDO I CRITERI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 50 CONSULTE DI SETTORE

01. IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI ISTITUISCE CONSULTE DI SETTORE.

FORMATE DA CITTADINI E AMMINISTRATORI, ALLE QUALI SPETTA DI INTEGRARE LE PROPOSTE, LE INIZIATIVE E GLI INDIRIZZI OPERATIVI DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI DIVERSI SETTORI, CON L'APPORTO DI COMPETENZE SPECIFICHE E DI ESPERIENZA DIRETTA DEI PROBLEMI DELLA COMUNITA'.

- 02. LA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DELLE CONSULTE DI SETTORE COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE.
- 03. I CRITERI E LE MODALITA' DI COMPOSIZIONE, I POTERI E I CAMPI DI ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI DI CUI AL COMMA 01, LA DURATA IN CARICA, NONCHE' I RAPPORTI CON GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 51 CONSULTAZIONI POPOLARI

- 01. IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI PROMUOVE PUBBLICHE CONSULTAZIONI DEI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, E DELLE CATEGORIE INTERESSATE, ANCHE A CARATTERE INFRACOMUNALE, SU ARGOMENTI E QUESTIONI DI SUA COMPETENZA, NELLE FORME E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
- 02. E' DEMANDATA AL REGOLAMENTO LA PREVISIONE DI MECCANISMI E PROCEDURE PER UNA CORRETTA E AMPIA INFORMAZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI, E PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE RISULTANZE DELLE CONSULTAZIONI E DELLE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
- 03. SONO ESCLUSE DALLE CONSULTAZIONI LE QUESTIONI IN MATERIA DI:
- A) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E DECADENZE;
- B) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MERAMENTE ESECUTIVE O VINCOLATE DA LEGGI STATALI E REGIONALI.
- 04. L'INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI PRODUCE L'EFFETTO DI SOSPENDERE OGNI EVENTUALE DELIBERAZIONE DELL'ENTE IN ORDINE ALL'OGGETTO DI ESSA.
- 05. ENTRO 60 GIORNI DALL'EFFETTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI, L'ORGANO COMPETENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA QUESTIONE TRATTATA, E AD ADOTTARE UNA DECISIONE O UN PARERE MOTIVATO.

ART. 52 CONTRADDITTORIO

01. I CITTADINI CHE INOLTRANO DOMANDA AL SINDACO DI RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA O DI AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE O DI ALTRO TIPO, IN CASO DI DINIEGO DELLE STESSE POSSONO CHIEDERE IL RIESAME DELLA DOMANDA CON LA PRESENZA DI UN TECNICO O DI UN LEGALE DI FIDUCIA NELLA SEDUTA SUCCESSIVA.

CAPO 02

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 53 ISTANZE E PETIZIONI

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI FORMALMENTE COSTITUITE CHE OPERANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE E LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIE RICONOSCIUTE. POSSONO RIVOLGERE PER ISCRITTO ISTANZE E PETIZIONI

- MOTIVATE AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER CHIEDERE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI, ESPORRE COMUNI NECESSITA', O CONOSCERE GLI INTENDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE, IN VISTA DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DI INTERESSI GENERALI.
- 02. LE PETIZIONI E LE ISTANZE, SOTTOSCRITTE DA ALMENO 50 ELETTORI RESIDENTI, DEVONO ESSERE PRESENTATE AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE, CHE NE CURA L'AFFIDAMENTO ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE, ALLA QUALE COMPETE DI GIUDICARE SULLA LORO AMMISSIBILITA' NEI 10 GIORNI SUCCESSIVI, E NE INFORMA IL SINDACO.
- 03. LA COMMISSIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PUO' CONVOCARE IN AUDIZIONE I PRESENTATORI DELLE ISTANZE E DELLE PETIZIONI, E HA L'OBBLIGO DI MOTIVARE LE SUE DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE.
- 04. ENTRO 20 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA PETIZIONE O DELL'ISTANZA, L'ORGANO COMPETENTE E' TENUTO A PRENDERLA IN ESAME E AD ADOTTARE UNA DECISIONE O UN PARERE MOTIVATO, DANDONE AVVISO AI SOGGETTI PROMOTORI. 05. TRASCORSO QUESTO TERMINE, LA QUESTIONE OGGETTO DELL'ISTANZA O DELLA PETIZIONE E' ISCRITTA AUTOMATICAMENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE UTILE, AL QUALE DA DIRITTO DI PARTECIPARE, CON FACOLTA' DI ILLUSTRARE LE FINALITA' E I SIGNIFICATI DELLA RICHIESTA, UN RAPPRESENTANTE DEI PROMOTORI. 06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E I TEMPI PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI, NONCHE' I TERMINI DI ATTUAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA, PER QUANTO NON E' GIA' PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 54 DIRITTO DI INIZIATIVA

- 01. E' AMMESSA L`INIZIATIVA POPOLARE SU PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA.
- 02. L'INIZIATIVA SI ESERCITA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI PROPOSTE REDATTE IN ARTICOLI O SCHEMI DI DELIBERAZIONE E DI UNA RELAZIONE CHE NE ILLUSTRA I CONTENUTI E LE FINALITA'.
- 03. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 200 CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE.
- 04. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:
- A) BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO, TARIFFE E TRIBUTI;
- B) DESIGNAZIONI, NOMINE, REVOCHE E DECADENZE;
- C) MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MERAMENTE ESECUTIVE O VINCOLATE DA LEGGI STATALI E REGIONALI.
- 05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI, I TERMINI DI ATTUAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA, PER QUANTO NON E' GIA' PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO.
- 06. IL GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI INIZIATIVA POPOLARE, SPETTA ALLA COMMISSIONE COMPETENTE CHE NE CURA LA

- IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SINDACO. SI APPLICA IL PRECEDENTE ARTT. 52 COMMA 03 .
- 07. SE L'INIZIATIVA VIENE GIUDICATA AMMISSIBILE, ENTRO 90 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRA' DISCUTERE SULLA QUESTIONE.
- 08. SE L'INIZIATIVA POPOLARE HA PER OGGETTO L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI INDAGINE, LA STESSA DEVE ESSERE PRELIMINARMENTE DISCUSSA IN CONSIGLIO COMUNALE E QUALORA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI FACCIA PROPRIA LA RICHIESTA, LA COMMISSIONE DI INDAGINE STESSA SI INTENDE COSTITUITA. ESSA E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.
- 09. IL PROMOTORE DELL'INIZIATIVA POPOLARE HA DIRITTO DI ESPORRE LE PROPRIE RAGIONI IN SEDE DI COMMISSIONE E DI CONSIGLIO.

ART. 55 REFERENDUM CONSULTIVI

- 01. E' INDETTO REFERENDUM CONSULTIVO SU MATERIE DI INTERESSE LOCALE CHE RIENTRINO NELLE COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE QUANDO LO RICHIEDONO ALTERNATIVAMENTE:
- A) UN NUMERO DI ELETTORI RESIDENTI PARI A UN DECIMO;
- B) IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- 02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEI REFERENDUM, PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO, CHE NON POSSONO IN OGNI CASO COINCIDERE CON ALTRE VICENDE ELETTORALI; INDIVIDUA I COMPITI E LE PREROGATIVE DEL COMITATO PROMOTORE. 03. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM:
- A) IN MATERIA DI BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO, TARIFFE E TRIBUTI;
- B) IN MATERIA DI DESIGNAZIONI, ELEZIONI, NOMINE, REVOCHE E DECADENZE;
- C) PER LE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MERAMENTE ESECUTIVE E VINCOLATE DA LEGGI STATALI E REGIONALI;
- D) IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI MUTUI APPALTI E CONCESSIONI;
- E) PER LE QUESTIONI GIA' OGGETTO DI CONSULTAZIONI REFERENDARIA NEGLI ULTIMI DUE ANNI.
- 04. IL QUESITO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI DEVE ESSERE REDATTO IN MODO CHIARO ED UNIVOCO.
- 05. L'INDIZIONE DEL REFERENDUM SOSPENDE OGNI ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL COMUNE IN MERITO ALL'OGGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA, SALVO I CASI PREVISTI NEL SUCCESSIVO COMMA 08.
- 06. LA PROPOSTA SOTTOPOSTA A REFERENDUM SI INTENDE APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO, E SE E' STATA RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI. IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL REFERENDUM DA PARTE DEL SINDACO PRENDE ATTO DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE E LO FA PROPRIO.
- 07. IL CONSIGLIO COMUNALE HA L'OBBLIGO DI PRENDERE IN ESAME IL RISULTATO DEL REFERENDUM, E DI DELIBERARE MOTIVATAMENTE SULLA QUESTIONE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, SE HA PARTECIPATO AL VOTO ALMENO 1/3 DEGLI AVENTI DIRITTO.

- 08. NON SI PROCEDE ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM:
- A) IN CASO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) SE L'ORGANO COMPETENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI SUA INIZIATIVA AUTONOMA O SULLA BASE DI ACCORDI SOSTITUTIVI SUL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'OGGETTO DEL REFERENDUM, CONCLUSI CON IL COMITATO PROMOTORE, DELIBERA NEL SENSO INDICATO DALLA RICHIESTA REFERENDARIA.

ART. 56 COMITATO DEI GARANTI

- 01. E' ISTITUITO UN COMITATO DI GARANTI CUI E' RIMESSO IL GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO. IL COMITATO E' COMPOSTO DA CINQUE CITTADINI SORTEGGIATI IN UN ELENCO DI TRENTA CITTADINI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ALL'INIZIO DI OGNI MANDATO.
- 02. SONO ESCLUSI DAL SORTEGGIO I CITTADINI INCLUSI NELL`ELENCO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE CHE SIANO FIRMATARI O PROMOTORI DEL REFERENDUM. IL REGOLAMENTO STABILISCE I REQUISITI E LE MODALITA' PER L'INSERIMENTO DEI CITTADINI NELL`ELENCO, NONCHE' LE MODALITA' DEL SORTEGGIO.

CAPO 03

DIFENSORE CIVICO

ART. 57 ISTITUZIONE

- 01. IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI ISTITUISCE IL DIFENSORE CIVICO, A GARANZIA DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, E COME ISTANZA DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI CHE VENGONO IN CONTATTO CON ESSA.
- 02. IL DIFENSORE CIVICO ESERCITA POTERI CONSULTIVI E PROPOSITIVI, SOLLECITATORI IN ORDINE ALLE PRATICHE DEI CITTADINI CHE PENDONO DAVANTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI DENUNCIA AGLI ORGANI COMPETENTI DELLE INADEMPIENZE RISCONTRATI, DI GARANZIA DEL RISPETTO DEGLI ISTITUTI CONNESSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 58 ELEZIONE

- 01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI QUATTRO QUINTI DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
- 02. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE CONVOCATO PER L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO ENTRO 30 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO.

ART. 59 REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO TRA CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE AVENTI COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E IN POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA CHE PER PREPARAZIONE, PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA, DIANO GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA' E

- IMPARZIALITA' NELL'ESPLETAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI.
- 02. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA:
- A) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, E DELLE COMUNITA' MONTANE IN CARICA, NONCHE' COLORO CHE SIA STATI CANDIDATI A CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI O CHE SIANO STATI IN CARICA NEL PRECEDENTE MANDATO;
- B) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DELLE SEZIONI DECENTRATE;
- C) I FUNZIONARI E I DIPENDENTI DEL COMUNE, GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI DI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' E CONSORZI COMUNQUE DIPENDENTI O SOVVENZIONATI DAL COMUNE;
- D) I MEMBRI DI ORGANISMI DIRETTIVI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI DI PARTITI POLITICI E ASSOCIAZIONI SINDACALI.
- 03. SI APPLICANO ALTRESI' AL DIFENSORE CIVICO LE REGOLE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE PER I CONSIGLIERI COMUNALI E PER LA GIUNTA MUNICIPALE DI CUI ALL` ARTT. 19.

ART. 60 DURATA IN CARICA

- 01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA 03 ANNI E NON PUO' ESSERE IMMEDIATAMENTE RICONFERMATO.
- 02. ALMENO 90 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL NUOVO DIFENSORE CIVICO. I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATI FINO ALL'ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE, SALVO I CASI DI REVOCA O DECADENZA DI CUI AI COMMI SUCCESSIVI.
- 03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE REVOCATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE SU PROPOSTA DI UN ADEGUATO NUMERO DI CITTADINI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E A SCRUTINIO SEGRETO, PER GRAVI MOTIVI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.
- 04. DECADE IPSO IURE DALLA CARICA A SEGUITO DI CONDANNA CON SENTENZA IRREVOCABILE PER DELITTI NON COLPOSI, OVVERO NELL'IPOTESI DI INELEGGIBILITA' SOPRAVVENUTA. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU ISTANZA ANCHE DI UN SINGOLO ELETTORE, CHE ENTRO
- 30 GIORNI DALLA PRONUNCIA DELLA DECADENZA PROCEDE ALLA ELEZIONE DI UN NUOVO DIFENSORE CIVICO, SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 57 .
- 05. LO STESSO TERMINE VALE NELL'IPOTESI DI DIMISSIONI DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 61 AZIONE

01. L'AZIONE DEL DIFENSORE CIVICO CONCERNE TUTTE LE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DAGLI ENTI, CONSORZI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' DIPENDENTI O COLLEGATI, ED E' PROMOSSA D'UFFICIO, O SU RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI O FORMAZIONI SOCIALI.

- 01. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AZIONE, COPIE DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI INFORMAZIONE UTILE AL PIENO ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI.
- 02. SE NEL CORSO DELLA PROPRIA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO VIENE A CONOSCENZA DI FATTI COSTITUENTI REATO, HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 63 MEZZI

- 01. IL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.
- 02. LA GIUNTA COMUNALE, D'INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO E, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, NEL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA NOMINA, AD ASSEGNARE AL DIFENSORE CIVICO IL PERSONALE OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI ISTITUZIONALI, E A DOTARE IL SUO UFFICIO DI ADEGUATI MEZZI E ATTREZZATURE.
- 03. IL PERSONALE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA OPERA ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL DIFENSORE CIVICO.
- 04. SPETTANO AL DIFENSORE CIVICO LE INDENNITA' DI MISSIONE E LE SPESE DI VIAGGIO NELLA MISURA STABILITA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER IL SINDACO, ED UNA INDENNITA' FISSA PARI AL 70% DI QUELLA SPETTANTE AL SINDACO PUBBLICO DIPENDENTE.
- 05. ALLE SPESE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SI PROVVEDE MEDIANTE STANZIAMENTO IN APPOSITO CAPITOLO DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE DEL COMUNE.

ART. 64 RAPPORTI CON GLI ORGANI

- 01. ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA DETTAGLIATA RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE E SUI RISULTATI CONSEGUITI.
- 02. LA RELAZIONE VIENE ILLUSTRATA DAL DIFENSORE CIVICO E DISCUSSA NELLA PRIMA SEDUTA UTILE SUCCESSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATA NELLE FORME E SECONDO LE

NONCHE' ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATA NELLE FORME E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO, QUALORA RITENGA OPPORTUNO SEGNALARE FATTI E SITUAZIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA, O CHE RICHIEDANO INTERVENTI URGENTI DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PUO' CHIEDERE DI ESSERE ASCOLTATO NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 65 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI ATTUAZIONE E DI

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DI DIFENSORE CIVICO.

ART. 66 DIFENSORE CIVICO INTERCOMUNALE

01. IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI PUO' COSTITUIRE LA FIGURA UNICA DI DIFENSORE CIVICO IN UN AMBITO TERRITORIALE INTERCOMUNALE

OMOGENEO. IN TAL CASO LA NORMATIVA PER LA NOMINA, LA DURATA E QUANTO ALTRO PREVISTO DAGLI ARTICOLI PRECEDENTI SARA' DISCIPLINATA DALL'APPOSITA CONVENZIONE TRA I COMUNI CONSORZIATI.

CAPO 04

ACCESSO AGLI ATTI

ART. 67 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI ENTI, AZIENDE, CONSORZI, ISTITUZIONI E SOCIETA' DIPENDENTI O COLLEGATI,

SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI ESCLUSI PER LEGGE O PER DICHIARAZIONE MOTIVATA DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DELL'ENTE INTERESSATO, CHE NE VIETI TEMPORANEAMENTE L'ESIBIZIONE QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DELLE FORMAZIONI SOCIALI E DELLE IMPRESE.

02. IL REGOLAMENTO ASSICURA L'ACCESSO DEI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, SULLA BASE DI UNA RICHIESTA MOTIVATA, AI DOCUMENTI E

AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E IN GENERALE ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'ENTE, PREVEDENDO INOLTRE NORME PER IL RILASCIO DI COPIE DEGLI ATTI; INDIVIDUA CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI AI QUALI SIANO INTERESSATI; INDIVIDUA PER CATEGORIA I DOCUMENTI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI SOTTRATTI IN GENERALE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, PER RAGIONI ATTINENTI ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA RISERVATEZZA DI PERSONE, FORMAZIONI SOCIALI E IMPRESE.

03. E' ISTITUITO L`UFFICIO PER L`INFORMAZIONE DEI CITTADINI. IL REGOLAMENTO NE PREVEDE LA COMPOSIZIONE, I COMPITI E LE ATTRIBUZIONI.

04. IL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI GARANTISCE IN GENERALE LA PIENA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 68 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

- 01. IL COMUNE ASSICURA LA PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO, E IN APPOSITO BOLLETTINO DELL'AMMINISTRAZIONE, DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE, E IN PARTICOLARE:
- A) LE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE;
- B) LE ISTANZE E LE PETIZIONI PRESENTATE DAI CITTADINI, E LE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
- C) LE DECISIONI E I PARERI ADOTTATI DALLE CONSULTE DI SETTORE;
- D) LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI E DI SOSTEGNO ORGANIZZATIVO PRESENTATE DALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, E LE RISPOSTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
- E) LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE;

- F) LE RICHIESTE POPOLARI DI REFERENDUM CONSULTIVO E LE COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROMOTORE;
- G) L'ELENCO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE.
- 02. IL COMUNE ISTITUISCE IL BOLLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE CHE VIENE REALIZZATO SULLA BASE DI APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 69 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

- 01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO:
- A) FINALITA' DA PERSEGUIRE;
- B) REQUISITI PER L'ADESIONE;
- C) COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE.
- D) MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.
- 02. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI PORTATORI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 70 GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI DI INTERESSE SOCIALE

01. I CITTADINI, SINGOLARMENTE O IN FORMA ASSOCIATA, POSSONO PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI COMITATI PER LA ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, SENZA FINE DI LUCRO, NELLE FORME E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, CHE STABILISCE ALTRESI' LE FUNZIONI, I MEZZI, L'ORGANIZZAZIONE DEI PREDETTI COMITATI E I LORO RAPPORTI CON GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

TITOLO 07
PARTE FINANZIARIA
CAPO 01
FINANZA E CONTABILITA'
ART. 71 FINANZA LOCALE

01. NEL RISPETTO DELLA LEGGE IL COMUNE HA UNA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU RISORSE PROPRIE E SU QUELLE TRASFERITE.

ART. 72 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

CAPO 02 CONTROLLO INTERNO ART. 73 PRINCIPI E CRITERI

- 01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI, AFFINCHE' SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.
- 02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.
- 03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.
- 04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 74 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 01. I REVISORI DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVONO POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.
- 02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. . 03. NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, I REVISORI AVRANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE LORO COMPETENZE.
- ART. 75 FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE 01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:
- A) PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI E SINGOLI SERVIZI;
- B) PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI TRA REVISORI ED ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO, CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI,
- CAPIGRUPPO ED ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
- C) PER LA PUNTUALIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI.
- 02. IL NORMALE STRUMENTO DI INDAGINE UTILIZZABILE DAL COLLEGIO DEI

REVISORI E' DATO E CONSISTE NELL'INDAGINE A CAMPIONE.

- 03. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI PREVEDE:
- A) LA SISTEMATICA RACCOLTA DEI DATI GESTIONALI IMPUTABILI ALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE AL FINE DI PERVENIRE ALLA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE RISPETTO ALLA SPESA, ARTICOLATO PER SETTORI, PROGRAMMI ED INTERVENUTI;
- B) LA DETERMINAZIONE ED ELABORAZIONE DI INDICI DI PRODUTTIVITA'.
- 04. LA GIUNTA COMUNALE AUTONOMAMENTE O SU INDICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI, PUO' INDIVIDUARE CENTRI DI COSTO PER I QUALI ATTIVARE SPECIFICHE FORME DI RILEVAZIONE.
- ART. 76 METODOLOGIA DEL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE 01. L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE, DEVE ESSERE REALIZZATA MEDIANTE:
- A) LA PIANIFICAZIONE, COME PROCESSO POLITICO-AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE CONSISTE NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO DELL'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO I QUALI SI TRADUCONO IN METE CONCRETAMENTE CONSEGUIBILI I BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE;
- B) LA PROGRAMMAZIONE, QUALE PROCESSO VOLTO AD UN UTILIZZO COORDINATO E RAZIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER CONSEGUIRE I FINI COME SOPRA DETERMINATI. ESSO SI CONCRETIZZA NELLA RICERCA DI DIVERSE OPZIONI E PROGRAMMI E NELLA SCELTA, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI QUELLO PIU' ADEGUATO, TENUTO CONTO DEI MEZZI ECONOMICI A DISPOSIZIONE;
- C) LA REDAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE QUALE ARTICOLAZIONE DEI PERIODI ANNUALI DEI PIANI PLURIENNALI, CIOE' NELLA DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI DI BREVE PERIODO IN COERENZA CON QUELLI DI MEDIO E LUNGO PERIODO. TALE FASE, ESSENDO RIVOLTA ALL'ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI DI CUI IN A) E B) E, QUINDI, NELLA PREVALENZA DELL'ASPETTO OPERATIVO SU QUELLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, E' DEMANDATO ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E, PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO TECNICO-ATTUATIVO, AL SEGRETARIO E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- D) LA VERIFICA E L'ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRAMITE L'ESAME A CONSUNTIVO DEI RISULTATI OTTENUTI, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DELLE INDAGINI SUI COSTI-RISULTATI E SUI COSTI-BENEFICI.
- 02. TALE PROCESSO PRESUPPONE ED INDICA LA DETERMINAZIONE DEI GRANDI FINI DI CARATTERE GENERALE E DI LUNGO PERIODO E,
- SUCCESSIVAMENTE, L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA DI DETTI FINI.
- 03. LA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA IN UN ARCO DI TEMPO PREDETERMINATO MA INFERIORE, NELLA SUA DURATA, RISPETTO A QUELLO PROPRIO DELLA PIANIFICAZIONE CORRELATO, QUEST`ULTIMO, AL BILANCIO PLURIENNALE DELL`ENTE.
- 04. IL PROGRAMMA E' ARTICOLATO IN PROGETTI CONSISTENTI IN UNA SERIE DI OPERAZIONI VOLTE A CONSEGUIRE UNO SPECIFICO OBIETTIVO.
- 05. TALI PROCESSI HANNO PER FINE ULTIMO QUELLO DI CONSENTIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI MEDIANTE UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE. RENDENDO POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO GIURIDICO E

CONTABILE SUI MODI DI ACQUISIZIONE DELL'ENTRATE E SULLE FORME E SUI MODI DI EROGAZIONI DELLE SPESE.

06. DOPO L'INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI RESPONSABILITA' PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI NECESSARI RIMEDI A LIVELLO ORGANIZZATIVO, PROGRAMMATORIO E DI RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER DETERMINARE UN MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, PER AUMENTARE LA QUALITA' E LA QUANTITA' DEGLI STESSI, O PER ATTUARE UN PROCESSO AMMINISTRATIVO PORTATORE DI MAGGIOR ECONOMICITA' GESTIONALE.

CAPO 03

PROPRIETA' COMUNALE

ART. 77 BENI COMUNALI

- 01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.
- 02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.
- 03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FAR RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 78 BENI DEMANIALI

- 01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE INDICATI DAL CODICE CIVILE.
- 02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE ALLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

ART. 79 BENI PATRIMONIALI

- 01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.
 02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESIGNAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO; ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.
- 03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE TUTTI GLI ALTRI BENI.

ART. 80 INVENTARIO

- 01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMMOBILI E MOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO, COMPILATO SECONDO OUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.
- 02. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.
- 03. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.

04. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

ART. 81 CONTRATTI

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI E APPALTI DI OPERE E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

TITOLO 08

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 82 STATUTO

- 01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI GLI ATTI DEL COMUNE.
- 02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 83 REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

ART. 84 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE APPORTATI NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 85 ORDINANZE

- 01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
- 02. LE ORDINANZE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.
- 03. IL SINDACO EMANA, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.
- 04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.
- 05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

- NORME TRANSITORIE E FINALI -
- 01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.
- 02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE.